

R.G. Sovraindebitamento n. 19/2022

DI BELLA MARCO

MESSANA ANNA



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2022;

decorso il termine assegnato all'O.C.C. fino al 27.10.2022 per il deposito della documentazione integrativa richiesta con provvedimento del 20.10.2022 ed il successivo termine fino al 31.10.2022 assegnato al fine di acquisire chiarimenti sull'esatto ammontare del credito proposto ai creditori privilegiati Inps e Agenzia delle Entrate;

letto il piano del consumatore depositato il 16 giugno 2022, con cui DI BELLA Marco nato a Palermo il 23.11.1983, C.F.: DBLMRC83S23G273Y e MESSANA Anna nata a Palermo il 21.05.1984, C.F.: MSSNNA84E61G273O entrambi residenti a Palermo, in via Re Martino n. 2, hanno formulato una proposta di piano del consumatore con l'assistenza dell'avv. Mariano Guzzo;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2, L. 3/2012, nonché la relazione del 15.06.2022, redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Marco Genovese, avente i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

viste le comunicazioni di rito effettuate dall'OCC e depositate in data 13.10.2022;

vista la richiesta di integrazioni del 20.10.2022, con cui questo Giudice ha assegnato all'OCC termine fino al 27.10.2022, per depositare la pec di invio necessaria per verificare la correttezza degli allegati inviati ai creditori, nonché la ricevuta di consegna della comunicazione di rito al Comune di Palermo, settore tributi;

vista l'integrazione documentale depositata dal Dott. Genovese in data 21.10.2022;

vista la richiesta di chiarimenti del 31.10.2022 finalizzata a comprendere l'esatto ammontare del credito proposto ai creditori privilegiati Inps e Agenzia delle Entrate;

letta la nota, depositata in data 07.11.2022, con cui l'OCC, dott. Genovese Marco, ha chiarito di avere *"riportato erroneamente nella tabella di pag.14 (n.d.r. della relazione particolareggiata) quale importo spettante ai creditori Inps e Agenzia delle Entrate quello di euro 1.280 a fronte dell'importo corretto di euro 1.521"*;

vista l'attestazione di fattibilità, la relazione particolareggiata aggiornata ed il piano di aggiornamento;

considerato, che il piano non necessita di un'ulteriore comunicazione ai creditori Inps e Agenzia dell'Entrate non essendo stata modificata la percentuale di soddisfazione del credito precedentemente comunicata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che appaiono dimostrati la qualità di consumatore rivestita dai ricorrenti e il loro stato di sovraindebitamento, da intendersi – a mente dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. cit. – come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

osservato che, a seguito dell'intervento delle modifiche legislative sopra menzionate, lo scrutinio sulla meritevolezza non è stato eliminato, bensì collocato all'art. 7, comma 2, lett. d-ter), L. cit., ai sensi del quale *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, [...] limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*;

considerato, dunque, che l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto – per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12-bis, comma 4, L. cit.) – ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al giudice;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;

considerato quindi che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quantomeno, difficilmente prevedibili) *ex ante* e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

ritenuto che, in applicazione dei suesposti principi, devono essere condivise le valutazioni del gestore della crisi, nella parte in cui – premesso che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili, agli impegni assunti dai ricorrenti per l'acquisto della prima casa – ha rilevato, che i debitori hanno assunto le obbligazioni in un momento

in cui avevano la capacità economica e finanziaria per farvi fronte e che *“il consumatore non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, essendo questo determinato da una pluralità di condotte omissive addebitabili ad altri soggetti da sole sufficienti a determinare o a incidere sull’evento”* (cfr. pagina 17 della Relazione, in atti);

considerato, infatti, che la quasi totalità dei debiti dei ricorrenti sono ascrivibili alla necessità di provvedere all’acquisto della prima casa di abitazione che si colloca, temporalmente (nel 2011), in un periodo in cui i ricorrenti potevano contare su un contratto di lavoro e, quindi, erano capaci di sostenere la rata che originariamente era pari ad € 567,00 e che, successivamente, nel 2012, gli stessi hanno visto mutare la situazione economica per cause a loro non imputabili;

rilevato che la proposta riguarda un’esposizione debitoria pari a complessivi 184.409,00, di cui € 10.300,00, per i costi della procedura (compenso OCC, dott. Marco Genovese, pari ad € 6.100,00 e compenso per il difensore avv. Mariano Guzzo, pari ad € 4.200,00);

considerato che i ricorrenti hanno proposto:

-la corresponsione della somma di € 5.000,00 da versare in un'unica soluzione che va a ridurre la somma totale da pagare in prededuzione (compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi – dott. Marco Genovese - e compenso del legale del ricorrente avv. Mariano Guzzo);

-il pagamento della somma complessiva di € 5.300,00 da versare in n. 22 rate mensili di € 243,00 in favore dell’importo residuo in prededuzione che verrà, pertanto, soddisfatto integralmente;

-il pagamento parziale (33%) del creditore munito di privilegio sul bene immobile, che, a fronte di un credito di € 147.184,00, riceverà l’importo di € 48.000,00;

-il pagamento parziale (15%) dei creditori muniti di privilegio Inps e Agenzia delle Entrate, che, a fronte di un credito di € 10.136,51 (già decurtato dell’importo pagato a seguito di saldo stralcio e rottamazione), riceveranno l’importo di € 1.521,00;

-il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario TIT Italia srl che, a fronte di un credito di €16.789,00, riceverà l’importo di € 1.678,00;

visto il piano di ammortamento, depositato in data 07.11.2022, da intendersi in questa sede espressamente richiamato;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 243,00, risulta compatibile con la capacità reddituale dei ricorrenti, tenuto conto che Di Bella Marco, percependo un reddito da lavoro a tempo indeterminato, assicura una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che il patrimonio nella titolarità dei debitori, costituito dall’autovettura Lancia Musa del 2004 fuori produzione il cui valore è stato stimato dall’OCC (pag. 13 della relazione in atti) in € 900,00 e dalla casa di abitazione intestata ai ricorrenti, stimata dall’Esperto Stimatore, nominato nell’ambito della procedura esecutiva

immobiliare pendente, in € 64.000, non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

tenuto conto di quanto espresso dall'organismo di composizione della crisi alle pagine 11, 12 e 13 della Relazione (in atti), che, previa analisi comparativa degli immobili attualmente all'asta in un raggio di mille metri dall'immobile in esame, è addivenuto alla conclusione che per i suddetti immobili *"la percentuale media di ribasso è pari al 63,39% del valore iniziale di mercato. Applicando questa percentuale media di ribasso al valore di mercato dell'immobile di proprietà dei signori in esame si otterrebbe un valore di realizzo per 3 aste deserte pari ad euro € 32.000,00 secondo i seguenti calcoli: prima asta nessun ribasso, seconda asta ribasso 25 % pari a €16.000,00 terza asta ribasso del 25% pari ad € 12.000,00"*;

preso atto che i debitori ricorrenti, hanno ritenuto opportuno applicare una percentuale di ribasso del 25% rispetto al valore stimato e quindi proporre al creditore ipotecario una soddisfazione del proprio credito pari ad euro 48.000,00 (33% del credito ipotecario);

tenuto anche conto che, in sede di esecuzione immobiliare, crediti diversi da quello fondiario non riceverebbero alcuna soddisfazione, mentre il presente piano prevede il loro soddisfacimento nella misura del 15,00% per il credito con privilegio mobiliare e del 10% per il credito chirografario;

ritenuto, in conclusione, che la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituisce una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

osservato che nessuno dei creditori ha contestato la convenienza del piano, né la durata, né proposto opposizione all'omologa;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Marco Genovese, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano familiare predisposto da DI BELLA MARCO E ANNA MESSANA; attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Marco Genovese, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti la privacy dei proponenti e la comunicazione alla Banca d'Italia;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti;

inibisce a DI BELLA MERCO e MESSANA ANNA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano.

Lascia a carico dei proponenti le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Marco Genovese n.q.

Palermo, 9 novembre 2022

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

